



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Giurisdizioni, conflitti e giustizia criminale nel governatorato di Carpi (secc. XVI-XVIII)*

di Elio Tavilla

1. Premessa

Tra il 1525, anno della battaglia di Pavia, ed il 1598, anno della devoluzione di Ferrara allo Stato della Chiesa, si gioca gran parte del destino di uno dei centri minori del Rinascimento italiano.

Carpi era stata sede di una signoria che, tra la seconda metà del XV ed i primi lustri del XVI secolo, aveva potuto competere con altri dominî padani sul piano delle arti e delle alleanze geopolitiche. Poi, con la sconfitta dei francesi, alleati dei Pio, lo scacchiere italiano apriva la lunga stagione della primazia spagnola. Il duca Alfonso I d'Este aveva potuto realizzare uno strategico incremento territoriale acquistando dall'imperatore il principato di Carpi, sottratto ai Pio per felloonia, al prezzo di 100.000 scudi d'oro¹.

Il principato della piccola capitale padana divenne così parte integrante del territorio "immediato" del ducato estense. Con Agostino Villa, inviato a Carpi da Alfonso sin dal 1527, si avviava il lungo periodo di dipendenza dalla corte estense che, attraverso la figura del governatore², avrebbe avuto modo di esercitare le sue prerogative in fatto di difesa militare, di ordine pubblico, di giustizia e di fisco, pur nel rispetto esteriore di quell'autonomia municipale che gli statuti carpigiani dei secoli XIV e XV avevano bene o male conservato anche sotto i Pio.

Alla devoluzione della città di Ferrara alla Chiesa e al trasferimento della capitale a Modena fece seguito, nel 1599, l'assassinio di Marco Pio, signore di

* Il presente saggio riprende e, modificandolo, sintetizza un contributo già edito con il titolo *Da centro a periferia. Il governatorato di Carpi tra devoluzione e riforme settecentesche*, in *Storia di Carpi*, II, *La città e il territorio dai Pio agli Estensi (secc. XIV-XVIII)*, a cura di M. Cattini, A.M. Ori, Modena 2009, pp. 90-120.

¹ Cfr. A. Spaggiari, *Il Principato di Carpi nell'Archivio estense*, in *Il Principato di Carpi in epoca estense. Istituzioni, economia, società e cultura (secc. XVI-XVIII)*, Atti del seminario di studi (Carpi, 22-24 ottobre 1998), a cura di G. Zacché, Roma 2002, p. 43.

² Una figura di matrice pontificia che venne introdotta nei territori estensi per la prima volta nel 1510, durante l'occupazione di Modena da parte delle truppe di papa Giulio II. Cfr. G. Bedoni, *L'ufficio del governatore nei ducati estensi, quale organo periferico con competenza generale (1527-1780)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi», s. XI, 15 (1993), pp. 157 sgg.

Sassuolo: il tramonto di una grande famiglia feudale avrebbe in breve prodotto il progressivo ma irreversibile processo di marginalizzazione di Carpi³.

2. Ruolo e funzioni del governatore

Nella dialettica tra il governatore, uomo di fiducia della corte estense scelto tra le fila della nobiltà, e il comune cittadino si gioca la difficile partita degli assestamenti dei ruoli e delle prerogative che la scelta di Modena come città capitale e l'avvio di una strategia di reintegrazione dei poteri ducali avevano fatalmente inaugurato⁴. L'obiettivo di un più efficace raccordo tra centro e periferia venne perseguito, tra l'altro, con il rafforzamento dei poteri del governatore⁵.

Tra le sue più tipiche funzioni, un discorso a parte merita l'amministrazione della giustizia⁶. Essa emerge come uno dei poteri più controversi nel frastagliato universo giuridico d'età moderna, in quanto appare legato non soltanto alla pluralità delle *iurisdictiones* affiancatesi o sovrappostesi nei secoli – comunali, signorili, principesche –, ma anche al pluralismo o, come è stato anche definito, particolarismo delle fonti di diritto oggettivo da applicare secondo gerarchie soggette a mutevoli interpretazioni⁷.

In particolare sulla giustizia criminale i duchi d'Este, al pari di altri principi d'Italia e d'Europa, avevano da tempo avviato strategie di controllo diretto, la più comune delle quali consisteva nell'avocare la causa direttamente presso la *iurisdictione* principesca, dapprima in forma di eccezionale delega ad un giudice o commissario *ad hoc*, poi sotto forma di competenza ordinaria attivata presso il governatore. La sentenza criminale veniva pertanto pronunciata direttamente dal rappresentante del duca, ma in base ad un'istruttoria e ad una valutazione del reato e della normativa in vigore effettuata dal podestà, nel suo ruolo non di giudice cittadino, ma di giurista consulente abilitato a fornire al governatore – carica di natura squisitamente “politica” – il necessario supporto tecnico.

3. Aristocrazia e governorato

Il governatore scelto per Carpi all'indomani del fatidico 1598 è il conte Enea Montecuccoli, esponente di spicco di una nobile schiatta che vantava una vasta

³ Un declino comune a molti centri minori dell'area padana: cfr. G. Tocci, *Piccole e grandi città negli stati italiani (secoli XV-XVII)*, in *Giovanni Pico della Mirandola*. Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994), Firenze 1997, in specie alle pp. 90-94.

⁴ Su alcuni aspetti della politica istituzionale avviata da Cesare all'indomani del trasferimento della capitale a Modena, C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri. “Grazia” e “giustizia” nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2002, pp. 12 sgg.

⁵ Poteri che restano comunque fluidi e indeterminati: cfr. M. Folin, *Il sistema politico estense fra mutamenti e persistenze (secoli XV-XVIII)*, in «Società e storia», 19 (1997), fasc. 77, pp. 525-526.

⁶ Utili osservazioni sulla giustizia estense, con particolare riguardo a quella civile, in M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», 34 (1999), fasc. 101, pp. 355 sgg.

⁷ Cfr. A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, pp. 200 sgg.

rete di feudi specialmente nell'area montana del Frignano⁸. Il suo governo esemplifica molto bene non soltanto tutte le complesse emergenze del territorio carpigiano in un crinale storico di estrema delicatezza, ma anche le profonde contraddizioni che l'esercizio di una carica affidata ad un esponente dell'aristocrazia feudale finiva per manifestare in tutta la sua evidenza.

La formazione e l'identità cetuale del governatore non potevano non riflettersi sull'efficacia politica e sulle strategie giuridico-istituzionali con cui si affrontavano vertenze delicate, non infrequentemente connesse alle resistenze, allo spregio delle regole o, peggio, alle pulsioni criminali della feudalità⁹.

Di fronte alle difficoltà, Montecuccoli non sapeva trovare nel suo bagaglio culturale e identitario elementi diversi da quelli radicati nell'orgogliosa rivendicazione di appartenenza cetuale e nella tradizione militare e nobiliare. Quando, ad esempio, all'indomani della sua presa di servizio a Carpi, dovrà rispondere a certe velate censure provenienti dalla corte modenese e a qualche allusione malevola sul suo prestigio, il governatore-conte reagirà da par suo, affermando sdegnosamente

che io sono soldato et voglio morir tale et che la professione d'huomini tali è più tosto di perder la vita, la robba et aggiardar l'anima che far cosa che niuno possi mai toccarlo di mancamento nelle cariche sue (...). Nientedimeno voglio che il mondo sappi che i pari miei non accettano carica che li possi apportar vergogna, che vergogna sarebbe ogni volta ch'io non havessi quello ch'hanno havuto gli altri et che non facessi anco che il mondo lo conoscesse; et se bene posso con le patenti del serenissimo mio signore mostrar l'autorità mia conforme agli altri quando li maligni parlano così malamente, è forza reprimerli o con mentita o con chiamarli a quanto comporta il debito di cavaliere¹⁰.

Il timore che l'esercizio di una carica, assunta in vista di un impegno di onore e di fedeltà assunto col principe e non in base ad una qualche forma di strutturale legame gerarchico-burocratico, potesse comportare un "abbassamento" della schiatta di appartenenza e delle relative prerogative feudali non va letto come un'occasionale apprensione, ma semmai come il segnale fisiologico di quella contraddizione di fondo che lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte dell'aristocrazia inevitabilmente comportava.

4. *L'esercizio della giustizia criminale*

a) *i rapporti con l'autorità ducale*

Il flusso di informazioni dirette dall'ufficio del governatore alla corte modenese documenta molto efficacemente l'intreccio dei differenti piani che nel "pena-

⁸ Cfr. L. Marini, *Lo stato estense*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XVII, Torino 1979, p. 70.

⁹ Ad es., tra il giugno e il luglio del 1598 il conte bresciano Vincenzo Calini, pur legato al duca Cesare per servizi militari, imperversava nel Carpigiano con i suoi banditi, per la qual cosa Montecuccoli veniva invitato dal duca a «tener aperti gli occhi». Il Montecuccoli usò il suo ascendente per aprire un canale di mediazione, grazie al quale ottenne dal Calini l'assicurazione di abbandonare il ducato nel giro di poche settimane; ma a luglio Calini era ancora in zona e non dava alcun segno di voler lasciare il campo e anzi aveva cercato in più occasioni l'assistenza del Montecuccoli per timore delle rappresaglie delle fazioni avverse (missive del 7 giugno, 16 giugno e 6 luglio 1598, in Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASMo), *Rettori modenesi*, Carpi, busta 18).

¹⁰ Missiva del 17 giugno 1599, in ASMo, *ibidem*.

le” si intersecano inestricabilmente. Sotto questo aspetto, viene confermato il quadro di una giustizia in cui la discrezionalità, legata alla valutazione del singolo caso concreto, gioca un ruolo decisivo, ben oltre il dato oggettivamente normativo.

Per i reati di una certa gravità, il governatore inviava al consigliere-segretario di competenza o direttamente al duca una relazione in cui erano descritte la fattispecie criminosa, le circostanze del fatto, le generalità e le condizioni sociali del reo, per concludere con una proposta di pena che, prima di essere inflitta, doveva ottenere il *nihil obstat* dal governo. In una missiva inviata dal Montecuccoli l'11 maggio 1599¹¹, ad esempio, troviamo alcuni casi tipici: quello del contadino Bartolomeo Forghieri di Novi, delinquente abituale, accusato di vari reati, tra i quali furti e lesioni, per il quale il governatore s'attende che il duca «usasse (...) grande clemenza (...) quando le fosse dato solo la pena della galera, stando che per termini di giustizia dovuta esser della forza; ma crederei che la galera fosse abbastanza et è appunto compagno di tal mestiere»; oppure quello del contadino carpigiano Gabriele Saccano, reo di una lunga serie di gravi reati, il quale è «d'età d'anni circa 25 et fu condannato nella pena della forca»; oppure quello dell'altro novese Francesco Barbieri, detto il Barbino, che «è d'età d'anni 20 incirca, di buona fameglia, né mai ha fatto altro delitto; potrà essere, stando che è povero, pena convenevole tre tratti di corda in publico et bando per anni quattro».

Nel gennaio 1620 sarà il successore di Montecuccoli, il marchese Ernesto Bevilacqua, feudatario di Bismantova¹², a proporre al duca «la pena arbitraria di tre tratti di fune per ciascuno in publico» a carico di alcuni ladri colpevoli di «furti qualificati», da infliggersi oltre alla pena pecuniaria prevista dallo statuto (scudi 25, ma raddoppiata a 50 per esser stati commessi i furti «doppo le tre hore»)¹³. Lo stesso Bevilacqua, qualche mese dopo, chiederà conferma alla «pena della forca» inflitta a carico di tal Giuliano Fioruzzi¹⁴.

C'è di più. Per far fronte all'impressionante frequenza del reato di furto, il governatore, convinto della necessità di un regime sanzionatorio più severo, proponeva al duca una significativa deroga alla vigenza dell'ordinamento locale:

ch'ella dichiari che per l'avvenire si debba osservare intorno alli furti lo statuto di Ferrara alla rubrica 116 del libro 3, et con l'aggiunta intera, cioè «Che quando col furto intervenisse ancora rottura de qualsivoglia corte, aperitura con chiavi contrafatte, con gramadelli, con violenza o in altra guisa o s'adoprasero scalle per passare muraglie o per ascendere fenestre o tetti, in questi casi, quando non fossero tali per li quali gli ladri fossero incorsi in pena della vita, debbano condannarsi alla galera a beneplacito di Sua Altezza¹⁵».

La proposta venne però respinta dal governo centrale con una secca nota apposta, com'era di prassi, sul retro della missiva: «che per hora si stia allo statuto di Carpi»¹⁶.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cfr. O. Rombaldi, *Cesare d'Este al governo dei ducati estensi (1598-1628)*, Modena 1989, p. 69.

¹³ Missiva del 23 gennaio 1620, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 26.

¹⁴ Missiva del 18 ottobre 1620, *ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ La proposta del Bevilacqua di integrare lo statuto carpigiano con norme penali provenienti da quello ferrarese non era peregrina e anzi rimandava ad una serie di provvedimenti ducali in tal senso

b) *la tortura*

Il ruolo del podestà assumeva un ruolo centrale nell'istruttoria, e in particolare nella tipica modalità di accertamento della verità giudiziaria: la tortura¹⁷. Finalizzata soprattutto ad ottenere quella che, in regime di prove legali, era considerata la prova piena per eccellenza, vale a dire la confessione¹⁸, la tortura era sottoposta ad una serie di regole dottrinali e di valutazioni riservate al podestà.

L'ambito di discrezionalità riservato al podestà in questa fase del processo può riguardare diversi aspetti: ad es., la reputazione del reo, che, se già colpito da "infamia" per essere stato già condannato per altri reati, può essere legittimamente sottoposto a tortura; oppure la non credibilità o l'inefficacia del primo esperimento probatorio, che autorizzano una seconda dose di tormento giudiziario.

Così nel caso del ladro modenese Andrea Ferrari, detto il Nassetta, il quale, benché abbia ammesso la propria responsabilità in alcuni furti, la nega invece per quello di due cavalli di pregio, reato per il quale il podestà lo sottopone per ben due volte a tortura, la prima con i classici tratti di corda e la seconda con la bruciatura dei piedi: «... con tutto che habbia havuto due hore di fune in diversi tempi, la qual non stimando il podestà, gli fece dare il fuoco a' piedi per due Misereri, essendo costui difamato»¹⁹.

In certi casi la tortura poteva configurarsi come forma paradossale di garanzia giudiziaria: è quanto si deduce da una relazione del governatore Bevilacqua, in occasione della trasmissione al duca di una supplica con cui il carpigiano Giovanni Lodovico Bravi contestava la condanna alle spese legali nella causa criminale per omicidio intentata contro di lui: le spese legali erano in questo caso giustificate dall'*inquisitio per tormenta* intrapresa per accertare la qualità dell'assassinio, che, sulla base degli indizi raccolti, avrebbe senza ulteriori indagini autorizzato la condanna a morte e la confisca dei beni:

adottati dai duchi estensi prima della Devoluzione. Quando, ad esempio, si era trattato di punire i responsabili di un episodio di bastonatura, Bevilacqua relazionava al governo centrale che i colpevoli erano passibili della «pena di due tratti di fune in publico e di scudi 20 marchesani per cadauno et inoltre per l'insulto di scudi 30 et di scudi 25 per le percorse (...) per disposizione dello statuto di Ferrara alla rubrica 68 del lib. 3, quale per dichiarazione fatta sino dell'anno 1542 dalla gloriosa memoria del signor duca Ercole secondo, che volle che fosse, com'è in effetto registrata in questi statuti» (missiva del 10 novembre 1620, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 26).

¹⁷ Sulla tortura giudiziaria, oltre alla classica ricognizione di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano 1953-54, si vedano anche le più recenti ricerche di M. Meccarelli, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei territori della Chiesa: il punto di vista dottrinale (secolo XVI)*, in *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, a cura di B. Durand, Lille 2002, pp. 677 sgg.; di G.P. Massetto, *La tortura giudiziaria nella dottrina lombarda dei secoli XVI-XVIII*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, Milano 2003, II, pp. 1401 sgg.; e di L. Garlati, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in «Acta Histriae», 19 (2011), 1-2, pp. 81 sgg. Sulla tortura in area estense, E. Tavilla, *Una proposta di abolizione della tortura nella Modena riformatrice (1777)*, in *Amicitiae pignus* cit., III, pp. 2237 sgg.

¹⁸ Cfr. P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994.

¹⁹ Missiva di Enea Montecuccoli in data 14 novembre 1605, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 20.

ma per osservare quel che s'osserva da' buoni giudici per essere più sicuri nel condannarli in detta pena, massime che non pareva previamente provata la qualità dell'assassinio, si pigliò la via della tortura, et fu torturato leggermente rispetto agli inditij, et alla qualità del delitto²⁰.

Caso analogo è quello a carico di Bernardino Buosi, detto il Bosellino, imputato di tentato omicidio a danno di tal Marzio Bellentani. Il Buosi, uomo di robusta costituzione, già altre volte dimostratosi insensibile al tormento della corda («che non istima la corda e che altre volte ne ha havuto per delitti più collegi»), dichiara sotto tortura «d'havere sparato al Bellentano non con animo d'offenderlo, ma di guadagnare il danaro promessoli»; il governatore riferisce che la ricostruzione del Buosi appare inverosimile e che quindi sarebbe punibile con la sanzione – prevista dallo statuto – della pena capitale e della confisca dei beni, ma, poiché non confessa l'intenzionalità e anzi dichiara, prima di esser sottoposto al terzo «collegio di corda», che le sue ammissioni sarebbero state indotte solo dalla tortura, viene deciso

che se li debba sminuir la pena ordinaria e condannarlo in pena della galera perpetua, mentre, stante quanto si è detto, non si è verificato chiaramente l'animo di Boselino d'amazzare il Bellentano²¹.

c) la *grazia*

Essendo escluso l'appello avverso sentenza criminale ed essendo assai rara la revisione, normalmente il condannato inoltrava una supplica di grazia rivolta al duca²². In tal caso il governatore, nell'inoltrare la richiesta, provvedeva ad illustrare le caratteristiche personali del supplicante e i termini di fatto e di diritto del reato, del processo e della sentenza emessa.

Spesso la grazia era sollecitata dallo stesso governatore in vista delle umili condizioni sociali dei richiedenti: è il caso, ad esempio, del pescatore Pellegrino Malazzappa, reo di lesioni personali, il quale, condannato già ai tre tratti di corda, non aveva il denaro sufficiente per poter far fronte alla pena pecuniaria di 50 scudi prevista dallo statuto²³; oppure quello di Andrea De Marchi, reo di detenzione abusiva di armi, per il quale il governatore suggerì al duca di commutare la pena pecuniaria di 100 scudi – non solvibile dal reo perché indigente – in quella di «tre tratti di fune in publico»²⁴.

²⁰ Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 21 novembre 1619, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 26.

²¹ Missiva del governatore Ernesto Bevilacqua in data 9 agosto 1619, *ibidem*.

²² Cfr. Tavilla, *La favola dei Centauri*, pp. 45 sgg. Utilissima l'analisi delle grazie penali, delle loro modalità e dei relativi presupposti fornita da G. Angelozzi, C. Casanova, *La giustizia criminale in una città d'antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVIII)*, Bologna 2008, pp. 641 sgg. Più in generale, sulle suppliche di grazia si veda il volume collettivo curato da C. Nubola, A. Würzler, *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero (secc. XIV-XVIII)*, Bologna 2002, e in particolare i contributi di C. Nubola, di K. Härter e di A. Griesebner.

²³ Missiva di Enea Montecuccoli in data 18 marzo 1605, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 20.

²⁴ Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 1° ottobre 1620, *ibidem*.

Nel primo dei due casi, la concessione della grazia fu facilitata dalla «seguita pace» tra offeso e offensore: quello della pace, o del formale perdono, è infatti uno degli elementi utili, in qualche caso indispensabili, in vista dell'accoglimento della supplica²⁵. Esempio è il caso menzionato dal Bevilacqua in una missiva del 1619, con la quale si trasmetteva la richiesta di grazia del «povero contadino» Paolo Rinaldi, condannato in contumacia alla pena capitale, alla confisca dei beni e al bando perpetuo, «conforme alla disposizione di questo statuto»; alla missiva il Bevilacqua allegava l'atto formale di remissione dei genitori e del fratello dell'assassinato – tal Francesco Fornasari –, i quali, su sollecitazione del loro padre spirituale,

fanno vera et catholica pace ad ogni e qualonque persona tanto principale quanto complice intravenuta all'homicidio e morte di detto Francesco, loro figlio e fratello rispettivamente, et si chiamano intieramente sodisfatti d'ogni e qualunque pretensione ch'havessero o potessero havere per tal ingiurie, homicidio e morte²⁶.

Rimarchevole anche il caso dei cinque cittadini di Bastiglia, responsabili, con altri di Soliera, di una vera e propria guerriglia con sparatoria, poi condannati al bando perpetuo sotto la minaccia della pena capitale e della confisca dei beni, i quali nel 1620 chiesero «libera gratia» al duca, «stante la qualità del caso puramente occorso et la pace fatta fra le parti»²⁷.

In molti casi è comunque lo stesso governatore a suggerire al duca l'accoglimento della supplica di grazia, in vista delle circostanze dell'occorrenza criminosa e dei soggetti coinvolti. In proposito, significativo è il caso del ventunenne Giulio Ghirlenzoni, responsabile del ferimento di una donna; il giovane, in stato di contumacia e a rischio di condanna capitale, è meritevole di grazia per almeno tre motivi: perché «l'attione è stata più tosto da fanciullo e da poco ingegno», perché la donna «è pubblica meretrice», e infine perché «ha intervenuta la pace dall'offesa, ch'è poi guarita»²⁸.

Altre volte, invece, l'intervento del governatore è dettato dall'opportunità di evitare un'esecuzione capitale dalle modalità atrocemente esacerbate: così per l'incriminazione, la condanna e la supplica di grazia del ventiduenne Antonio Maria Buosi, autore di diversi furti e reo confesso in seguito a tortura, a carico del quale, oltre alla pena pecuniaria prevista dallo statuto, la sentenza dispone che «sia frustato per la terra et bollato in fronte (...) di maniera che sempre ne resti la cicatrice», «che gli sia cavato l'occhio destro» e infine «sia impiccato». È

²⁵ Sugli atti di pace in area estense, C.E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato estense (secc. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Atti del seminario di studi storici e giuridici (Modena, 14 gennaio 2000), a cura di M. Cavina, Milano 2001, pp. 285 sgg. Sul perdono quale premessa alla concessione della grazia, O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari 2007.

²⁶ Missiva di Ernesto Bevilacqua del 22 novembre 1619, in ASMò, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 26.

²⁷ La missiva di Ernesto Bevilacqua in data 2 novembre 1620 (*ibidem*) viene confezionata come *relatio* alla richiesta di chiarimenti proveniente da Modena in seguito alla supplica di grazia avanzata dai cinque bastigliesi.

²⁸ Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 19 dicembre 1620, *ibidem*.

lo stesso governatore a chiedere al duca di «commutare la pena della vita in altra un poco più leggera ad arbitrio suo»²⁹.

d) *le tensioni con il podestà*

Il contenuto delle relazioni di giustizia, sulle quali si appoggiano le valutazioni del governatore e le sollecitazioni rivolte al duca e ai suoi ministri, è rimeso alla perizia tecnica del podestà in qualità di consultore. Pertanto, la mancanza di fiducia e di collaborazione fra i due è tra le cause della documentata inefficacia della macchina giudiziaria criminale in sede locale.

Paradigmatico è il quadro di tensioni ripetutamente occorse tra il governatore Enea Montecuccoli e il podestà Giovan Battista Manfredini, il quale si era riservato ampi ambiti di autonomia operativa in materia di giustizia criminale, in ciò incoraggiato da esponenti del governo modenese. Ecco quanto Montecuccoli scrive al Laderchi:

Non ho voluto mancar di far sapere a vostra signoria illustrissima che questo podestà usa malissimi termini con me da indi ch'egli venne da Modena et che vostra signoria illustrissima mi scrisse che nelle cose di giustizia lassassi la cosa a lui, di dove argomento ch'ella si potesse dar parole per le quali egli si sia insuperbito in maniera che pensa essere esso il governatore³⁰.

In base ai rilievi provenienti dalla corte, ritenuti infondati, il Montecuccoli illustra quanto Laderchi e i suoi collaboratori dovrebbero sapere già, cioè che Carpi, città di tradizione signorile, ha un ordinamento differente da quello di Modena e di Reggio, entrambe di tradizione comunale: a Carpi vi è un solo tribunale, quello del governatore, nell'ambito del quale il podestà locale svolge funzioni di mera consulenza e di assistenza.

Nel particolar dunque di questo podestà, saprà che Modona et Reggio sono in tutto differenti da questa terra, perché in esse città sono sempre stati duoi criminali, con li notari separatamente, cioè uno del governatore et l'altro del podestà et al governatore si dà il consultore; ma quivi è un sol uffitio del criminale, che tutto si fa nanti il governatore, essendo il consultore il podestà pro tempore, quale non ha mai fatto causa alcuna criminale come Podestà che si sappiano passano più di venti anni, sì che essendo in tutte consultore, cessa la causa che Vostra Signoria Illustrissima con detta sua mi proponne, onde gli ordini da me dati non possono essere intesi male per mio giuditio, anzi la prego di dar commissione a questo Podestà che proceda con me del modo ha fatto con li passati et che tutti gli altri suoi predecessori facevano³¹.

Da almeno vent'anni, informa il Montecuccoli, il podestà non ha più esercitato in via diretta la titolarità della giustizia criminale, che spetta invece al governatore: l'invito fatto alla corte modenese è quindi quello di prender atto della specificità dell'ordinamento carpigiano e di dar ordine al podestà medesimo di adeguarvisi.

²⁹ Missiva di Ernesto Bevilacqua in data 19 marzo 1620, *ibidem*.

³⁰ Missiva del 25 maggio 1599, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 18.

³¹ Missiva del 26 maggio 1599, *ibidem*.

Del resto, anche negli anni successivi la propensione del podestà di Carpi a comunicare direttamente con gli uffici della capitale non mancherà di accrescere le incomprensioni:

Perché da alcuni mesi in qua tutte le relazioni criminali vengono fatte dal podestà, le quali sono sempre state commesse alli Governatori che sono stati pro tempore come quelli che hanno fatto et fanno il criminale, e in questo luoco col consiglio del podestà et da essi col detto consiglio fatte a vostra altezza, et parendomi essermi pregiudicato grandemente, però ho voluto con questa mia significar il tutto a vostra altezza serenissima, supplicandola quanto so e posso a comandare che mi sia osservato quello che è stato fatto alli miei predecessori, et che non sia fatto pregiudicio et alla mia autorità et al mio uffitio³².

In effetti, la linea di tendenza appariva segnata dagli *Ordini da osservarsi da' giudici e notai dello Stato di Sua Altezza* promulgati dal duca Cesare nel 1604, i quali, al § X, disponevano tra l'altro la trasmissione mensile o bimestrale della «nota di tutti i malefici occorsi e condanne et assoluzioni fatte» ad opera di giudici e cancellieri delle terre immediate³³. Ma non per questo, però, a Carpi l'autorità del governatore avrebbe dovuto risultarne sminuita. A partire dal gennaio 1605, quando Montecuccoli scrive di aver ricevuto gli ordini «da riservarsi dai giudici et notai dello Stato» e di accingersi a provvedere alla loro esecuzione³⁴, sarebbe stato il governatore medesimo ad inviare, benché predisposta dal podestà, la richiesta nota informativa.

5. Epilogo

In ognuna delle vertenze fin qui sommariamente richiamate, non sempre la corte modenese sostiene senza ambiguità l'operato del governatore. Si tratta del riflesso di una strategia politica mirata ad accreditare il duca e i suoi ministri quali autorità rispettose delle prerogative delle autonomie, lasciando ai governatori di volta in volta l'ingrato compito di mostrare il volto meno rassicurante del controllo sovrano; ma sarebbe errato sottovalutare il segno della volontà di mutare il ruolo politico originariamente affidato al governatore. Le ragioni di tale processo sono da connettersi con l'esigenza di circoscrivere il quoziente di rappresentanza politica esercitata dai feudatari quali plenipotenziari ducali nello Stato immediato.

Se i segnali in tal senso possono apparire discontinui e contraddittori sino alla seconda metà del sec. XVII – con l'esaurimento di una fase in cui la massic-

³² Missiva diretta al duca in data 29 aprile 1604, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 20.

³³ I 41 capitoli degli *Ordini* del 1604 ribadivano e riorganizzavano – pur senza alterare, almeno formalmente, le prerogative delle autonomie – norme e prassi operanti già da tempo circa il funzionamento delle magistrature giudicanti nel territorio immediato, realizzando, attraverso la minuziosa definizione di doveri inerenti all'ufficio di giudice e di cancelliere, una sorta di gerarchica dipendenza dall'autorità centrale. Cfr. E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006, pp. 331-332, e Id., *La giustizia criminale nel ducato estense*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (secc. XVI-XVIII)*, a cura di M. Cavina, Bologna 2012, pp. 235-236.

³⁴ Missiva del 28 gennaio 1605, in ASMo, *Rettori modenesi*, Carpi, busta 20.

cia vendita di feudi aveva finito con il consegnare in mano all'aristocrazia feudale una *iurisdictio* di amplissima estensione³⁵ –, risultano invece moltiplicati e più espliciti nella seconda metà del Settecento, quando il duca Francesco III avviò, al pari di altri principi coevi, una stagione di intenso riformismo. Con l'eccezione del marchese Federico Malaspina, governatore di Carpi dal 1738 al 1758³⁶, le personalità selezionate per Carpi provengono da un'aristocrazia non di primo livello e, anzi, si qualificano più quali esponenti del mondo professionale ed intellettuale: vanno ricordati almeno i casi notevoli di Quirico Medici, governatore tra il 1772 ed il 1773, giurista destinato nel giro di qualche anno a divenire consigliere del Supremo consiglio di giustizia, uditore criminale e militare nonché docente di Istituzioni criminali presso l'Ateneo modenese³⁷, e di Angelo Scarabelli Pedocca, già docente di Architettura civile e militare all'Università di Modena, ultimo governatore a Carpi dal 1793 all'arrivo dei Francesi³⁸.

La figura del governatore dovrà del resto fare i conti con un progetto di riassetto delle competenze attive in sede decentrata che in questi anni saranno riviste mediante l'aggiornamento delle normative vigenti e la ridefinizione degli organismi centrali. Il riferimento obbligato è al Supremo consiglio di giustizia, il massimo tribunale estense che prese forma nel 1761 e che, con il regolamento del 1763, divenne «il solo giudice di tutti gli Stati di Modena in fatto di criminalità», al fine di rendere «più regolare, universale e conforme in tutti li tribunali subalterni de' nostri domini la vigorosa, retta e pronta amministrazione della giustizia»³⁹. Dopo essere stati istruiti in sede locale, unitamente ad una «relazione votiva», i processi venivano trasmessi al Supremo consiglio per la sentenza finale; solo i reati minori, cioè quelli puniti con una pena non superiore ai 50 scudi, sarebbero stati giudicati autonomamente dai «rispettivi giusdicenti»⁴⁰.

Un'intera epoca caratterizzante i rapporti centro-periferia era ormai irrevocabilmente chiusa ed un'altra, pur non ancora pienamente definita, era stata avviata.

³⁵ Cfr. C.E. Tavilla, *Autonomia feudale e prerogative sovrane nei territori estensi. Il caso di Montegibbio (secc. XVII-XVIII)*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte e U. Petronio, III, Roma 2001, pp. 424-425.

³⁶ Cfr. Folin, *Il sistema politico estense* cit., p. 523 nt. 44.

³⁷ Cfr. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, pp. 325 e 433.

³⁸ F. Ceretti, *Biografie mirandolesi*, IV, Mirandola 1905, pp. 11 sgg. In seguito Scarabelli Pedocca diverrà comandante della Legione cispadana e presidente del Consiglio dei Seniori nella Repubblica Cisalpina.

³⁹ Il testo del regolamento del 12 settembre 1763 è edito in Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 463-491.

⁴⁰ I contenuti del regolamento del 1763 sono illustrati in Tavilla, *Riforme e giustizia* cit., pp. 115 sgg.